

REGOLAMENTO

AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE AVS/AI

Art. 1

É istituito l'aiuto complementare comunale AVS/AI a favore dei cittadini del Comune di Ascona.

Art. 2

Hanno diritto all'assegno tutte le persone, domiciliate nel Comune, al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS/AI e che non ricevono sussidi dal Servizio cantonale della pubblica assistenza.

Art. 3

Agli aventi diritto verrà versata una prestazione annua, divisa in dodici mensilità, pari a :

- fr. 1'200.- annui per persone sole;
- fr. 1'800.- annui per coniugi. La prestazione è un diritto individuale di ciascuno dei coniugi. Pertanto, su richiesta dei coniugi o quando ciò è ritenuto necessario dal Comune, può essere chiesta la suddivisione dell'importo individualmente in ragione di metà ciascuno a favore dei due coniugi
- fr. 600.- annui per orfani o figli di invalidi

Art. 4

Modo di pagamento: il pagamento verrà effettuato per posta per l'importo mensile anticipato.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 febbraio 2010

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 14 aprile 2010